

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2001/413/GAI DEL CONSIGLIO.

Tabella di concordanza

DIRETTIVA	LEGISLAZIONE NAZIONALE	ADEGUAMENTO
Titolo I		
Oggetto e definizioni		
Articolo 1 - Oggetto		
La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nelle materie di frode e di falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Essa facilita la prevenzione di detti reati nonché la prestazione di assistenza e il sostegno alle vittime.		
Articolo 2-Definizioni		
	<i>necessita di adeguamento limitatamente alle disposizioni delle lett. a), b) c) e d)</i>	

<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;</p> <p>b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;</p> <p>c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾ e la valuta virtuale;</p> <p>d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente;</p>	<p>L'ordinamento penalistico non conosce la nozione di «strumento di pagamento diverso dai contanti» nell'ampia accezione proposta dalla direttiva, che vi include anche quelli immateriali, né quella di valuta virtuale.</p> <p>Da ciò la necessità di recepire l'apparato definitorio indicato dall'art. 1, par. 1 della direttiva, con riguardo alla definizione di «strumento di pagamento diverso dai contanti» [lett. a) ed agli elementi da cui essa è composta [lett. b) e c)], nonché alla definizione di «valuta virtuale» [lett. d)], che ha condotto alla formulazione dell'articolo 1, comma 1 dello schema, il cui contenuto è riportato nella colonna a destra.</p> <p>Si segnala, con riguardo alla definizione di «mezzo di scambio digitale» di cui alla lettera c), che si è fatto rinvio a quella già presente nell'ordinamento interno all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato per effetto del d.lgs. 16 aprile 2012 n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.».</p>	<p style="text-align: center;">ART. 1 dello schema <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Agli effetti della legge penale si intende per:</p> <p>a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;</p> <p>b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;</p> <p>c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;</p> <p>d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.</p>
---	--	--

<p>e) «sistema di informazione» un sistema di informazione quale definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2013/40/UE;</p> <p>f) «dati informatici» i dati informatici quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2013/40/UE;</p>	<p>Le nozioni di «sistema di informazione» e di «dati informatici» di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 1 della direttiva non impongono alcun adeguamento dell'ordinamento interno.</p> <p>Invero, nel codice penale figurano da tempo le espressioni «sistemi informatici» (cfr. artt. 615-ter, 615-quater, 635-quater e 635-quinquies) e «dati o programmi informatici» (635-ter), il cui significato terminologico è ad esse conforme anche nell'interpretazione fornite dalla giurisprudenza (cfr., Cass., SS.UU. n. 40963 del 20 luglio 2017, in motivazione).</p> <p>Del resto, deve considerarsi che le definizioni di «sistema di informazione» e di «dati informatici» contenute, rispettivamente alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della direttiva 2013/40/UE sono identiche a quelle già contenute nell'art. 1, lett. a) e b) dell'abrogata decisione 24/02/2005, n. 2005/222/GAI (««sistema di informazione»: un'apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, uno o più dei quali svolge un trattamento automatico di dati informatici secondo un programma, nonché i dati informatici immagazzinati da tale apparecchiatura o gruppo di apparecchiature, trattati, estratti o trasmessi dagli stessi ai fini della loro gestione, uso, protezione e manutenzione»; “«dati informatici»: una</p>	
--	---	--

	<p>rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che può essere trattata in un sistema di informazione, compreso un programma atto a far svolgere una funzione a un sistema di informazione”) e che le fattispecie delittuose degli artt. 615-ter, 615-quater, 635-quater e 635-quinquies c.p. vennero introdotte nell’ordinamento interno ad opera della legge 18 marzo 2008, 48, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno»: dunque, in epoca successiva all’entrata in vigore della decisione 24/02/2005, n. 2005/222/GAI.</p>	
<p>g) «persona giuridica» qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.</p>	<p>La definizione di «persona giuridica» contenuta nell’articolo 1 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», appare sovrapponibile a quella fornita dalla direttiva, poiché nell’indicare l’ambito soggettivo di applicazione delle sue disposizioni il citato disposto lo individua negli «enti forniti di personalità giuridica», esplicitamente escludendo da essi, al comma 3, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.</p>	

	<p>L'inclusione anche delle società e delle associazioni anche se prive di personalità giuridica fra i soggetti menzionati dall'art. 1, comma 1, del citato decreto non pone problemi, alla luce dei considerando 17 e 18 della direttiva.</p>	
--	--	--

Titolo II		
Reati		
Articolo 3 - Utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento diversi dai contanti	<i>necessita di adeguamento con riguardo alle disposizioni di cui alle lettere a) e b)</i>	
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:		
a)l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti rubato o altrimenti illecitamente ottenuto ovvero oggetto di illecita appropriazione; b) l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti contraffatto o falsificato.	L'articolo 493-ter c.p., sotto la rubrica «Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento», sanziona, al primo comma, le medesime condotte che l'art. 2, lett. a) e b) della direttiva intende siano incriminate, perché prevede che il reato sia integrato da ogni ipotesi di «indebito» utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante: dunque, certamente, anche dall'utilizzo di uno strumento di pagamento rubato, illecitamente ottenuto o oggetto di illecita appropriazione o contraffatto o falsificato. Ma il suddetto articolo punisce tali condotte solo quando vertono su carte di credito, carte di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, dunque limitatamente ai soli strumenti materiali di pagamento diversi dai contanti («Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero	ART. 2 dello schema 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 493-ter: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti»; 2) al primo comma, primo periodo, dopo la parola «servizi,» sono inserite le seguenti: «o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti»;

	<p>qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito [...]). Da ciò, la necessità di adeguamento, soddisfatta con la previsione dell'articolo 2, comma 1, dello schema, riportata nella colonna a destra, che ricorre, utilizzandolo come formula di chiusura, al sintagma "strumenti di pagamento diversi dai contanti", la cui portata definitoria è chiarita dall'art. 1 dello schema.</p> <p>In tal modo non si è rinunciato all'attuale portata tipizzante della disposizione dell'art. 493-ter c.p. (in relazione agli strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti) e, nel contempo, si è consentito ad essa di estendere la propria operatività a qualunque strumento di pagamento diverso dai contanti, sia materiale sia immateriale.</p>	
Articolo 4 - Reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti	<i>non necessita di adeguamento</i>	
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:	Le condotte che l'art. 4 della direttiva intende siano sanzionate come reato quando esse hanno ad oggetto mezzi di pagamento materiali diversi dal contante risultano tutte integrare fattispecie delittuose già previste dal nostro ordinamento.	

<p>a) il furto o altra illecita appropriazione di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti;</p>	<p>La fisicità di qualunque strumento di pagamento materiale diverso dai contanti consente di ricondurli alle «cose mobili», la cui illecita appropriazione integra -a seconda delle modalità con le quali tali res sono sottratte alla disponibilità del loro titolare- le fattispecie di reato contro il patrimonio contemplate nel Titolo XIII del codice penale, dal furto in abitazione (cfr. Cass., sez. IV, sent. n. 13492 del 21 gennaio 2020, n. 13492, Rv. 279002), alla rapina (Cass. Sez. II, sent. n. 4160 del 16 novembre 2018, Rv. 274898) alla circonvenzione di incapace (cfr. Cass., sez. II, sent. n. 31859 dell'8 luglio 2020, n. 31859, Rv. 280004).</p>	
<p>b) la contraffazione o falsificazione fraudolenta di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti;</p>	<p>L'articolo 493-ter c.p. nel testo vigente già punisce, al comma 1, secondo periodo, « chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi».</p>	
<p>c) il possesso di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti rubato o altrimenti ottenuto mediante illecita appropriazione, o contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta;</p>	<p>L'articolo 493-ter c.p. nel testo vigente già punisce, al comma 1, secondo periodo, «[chi] possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.»; peraltro, anche l'articolo 648 c.p. punisce «[...] chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista,</p>	

	riceve od occulta [...] cose provenienti da un qualsiasi delitto».	
d) l'atto di procurare per sé o per altri, compresi la ricezione, l'appropriazione, l'acquisto, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto e la distribuzione, di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti rubato, contraffatto o falsificato, a fini di utilizzazione fraudolenta.	L'articolo 648, comma primo, c.p. incrimina non solo «chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto», ma anche colui che «si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare».	
Articolo 5 - Reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento immateriali diversi dai contanti		
	<i>necessita di adeguamento</i>	
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:	Le condotte che l'art. 5 della direttiva intende siano sanzionate come reato quando esse hanno ad oggetto mezzi di pagamento immateriali diversi dal contante risultano in parte già integrare fattispecie delittuose vigenti.	
a) l'ottenimento illecito di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti, almeno se tale ottenimento ha comportato la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 della direttiva 2013/40/UE. o appropriazione indebita di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti;	Stante la corrispondenza delle condotte punite dagli artt. 615-ter, comma primo e comma secondo, n. 3, c.p. alle condotte che la direttiva 2013/40 impone con gli artt. 3, 4 e 5 di sanzionare nonché di quelle punite dall'articolo 617-quater c.p. alle condotte contemplate dall'art. 6 della citata direttiva, la necessità di adeguamento per quanto attiene "l'ottenimento" con tali condotte di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti è stata soddisfatta -con l'art. 2,	ART. 2 dello schema 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 493-ter: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti»; 2) al primo comma, primo periodo, dopo la parola «servizi,» sono inserite le seguenti: «o

	<p>comma 1, lett. a), capov. 3, dello schema-inserendo il riferimento a qualunque strumento di pagamento diverso dai contanti, a prescindere da suo carattere materiale o immateriale, nella disposizione di cui all'art. 493 -bis, primo comma, secondo periodo, c.p. che oggi incrimina solo colui che «acquisisce» strumenti di pagamento materiali di illecita provenienza.</p> <p>Con l'effetto, pertanto, di consentire di ravvisare l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 c.p. qualora i delitti di cui agli artt. 615-ter, comma primo e secondo, n. 3, e 617-quater c.p., sopra richiamati, siano commessi al fine di acquisire un qualsiasi strumento di pagamento alternativo al contante.</p>	<p>comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti»;</p> <p>3) al primo comma, secondo periodo, le parole «carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo» e le parole «tali carte» sono sostituite dalle seguenti: «tali strumenti».</p>
<p>b) la contraffazione o la falsificazione fraudolente di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti;</p>	<p>Come già detto, poiché le condotte di contraffazione e di falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti integrano il delitto di cui al vigente articolo 493-ter c.p. solo se attengono agli strumenti di pagamento materiali («falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi»), si è intervenuti con l'art. 2, comma 1, lett. a), capov. 3), dello schema sul disposto codicistico, al fine di estendere l'incriminazione quando ad essere oggetto delle condotte descritte è “ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti” (indicato al primo periodo del comma primo dell'art. 493-</p>	<p>ART. 2 dello schema</p> <p>1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 493-ter:</p> <p>1) [...];</p> <p>2) al primo comma, primo periodo, dopo la parola «servizi,» sono inserite le seguenti: «o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti»;</p> <p>3) al primo comma, secondo periodo, le parole «carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo</p>

	ter c.p.), a prescindere dalla materialità o meno della sua natura.	che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo» e le parole «tali carte» sono sostituite dalle seguenti: «tali strumenti».
c) la detenzione di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta, almeno laddove l'origine illecita sia nota al momento della detenzione dello strumento;	In maniera analoga a quanto sopra detto, poiché la condotta di possesso di strumenti di pagamento diversi dai contanti ottenuto illecitamente o contraffatto o falsificato integra il delitto di cui al vigente articolo 493-ter c.p. solo se attiene agli strumenti di pagamento materiali («possiede [...] tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi»), si è intervenuti con l'art. 2, comma 1, lett. a) capov. 3) dello schema sul disposto codicistico, al fine di estenderne la portata incriminatrice anche quando ad essere oggetto delle condotte descritte è “ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti” (indicato al primo periodo del comma primo dell’art. 493-ter c.p.), a prescindere dalla materialità o meno della sua natura.	<p>ART. 2 dello schema</p> <p>1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all’articolo 493-ter:</p> <p>1) [...];</p> <p>2) al primo comma, primo periodo, dopo la parola «servizi,» sono inserite le seguenti: «o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti»;</p> <p>3) al primo comma, secondo periodo, le parole «carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo» e le parole «tali carte» sono sostituite dalle seguenti: «tali strumenti».</p>

d) l'atto di procurare per sé o per altri, compresi la vendita, il trasferimento e la distribuzione, o la messa a disposizione, uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta.	Anche in relazione alle condotte di cessione o acquisizione di strumenti di pagamento diversi dai contanti di provenienza illecita i comunque falsificati o alterati, la tutela penalistica attualmente apprestata dall'art. 493-ter c.p. è limitata ai soli strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti («cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi») per cui si è reso necessario ampliare l'oggetto delle condotte contemplate dalla norma vigente includendovi anche gli strumenti di pagamento immateriali diversi da contanti, come fatto con l'art. 2, comma 1, lett. a), capov. 3), dello schema.	<p style="text-align: center;">ART. 2 dello schema</p> <p>1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 493-ter:</p> <p>1) [...]</p> <p>2) al primo comma, primo periodo, dopo la parola «servizi,» sono inserite le seguenti: «o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti»;</p> <p>3) al primo comma, secondo periodo, le parole «carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo» e le parole «tali carte» sono sostituite dalle seguenti: «tali strumenti».</p>
Articolo 6 - Frode connessa ai sistemi di informazione		
	<i>non necessita di adeguamento</i>	
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'atto di effettuare o indurre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, arrecando illecitamente a terzi una perdita patrimoniale allo scopo di procurare	Le condotte che l'articolo 6 della direttiva intende siano sanzionate penalmente corrispondono a quelle del delitto di cui al vigente articolo 640-ter c.p. che punisce «Chiunque, alterando in qualsiasi modo il	

<p>un ingiusto profitto all'autore del reato o a una terza parte sia punibile come reato, se commesso intenzionalmente nel modo seguente:</p> <p>a) ostacolando, senza diritto, il funzionamento di un sistema di informazione o interferendo con esso;</p> <p>b) introducendo, alterando, cancellando, trasmettendo o sopprimendo, senza diritto, dati informatici.</p>	<p>funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno».</p> <p>La modifica che lo schema di decreto, all'art. 2, comma primo, lett. c), apporta all'art. 640 ter c.p., aggiungendo alle circostanze aggravanti speciali previste per tale fattispecie anche quella «se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale,» risponde infatti in via esclusiva alla ritenuta necessità di riparametrare, per ragioni di equilibrio complessivo dell'ordinamento interno, il regime sanzionatorio previsto in tal caso per le suddette condotte a quello stabilito dal vigente art. 493-ter c.p..</p>	
<p>Articolo 7 - Mezzi utilizzati per commettere i reati</p>		
	<p><i>necessita di adeguamento</i></p>	
<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato la fabbricazione, l'ottenimento per sé o per altri, inclusi l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto o la distribuzione, o la messa a disposizione di un dispositivo o di uno strumento, di dati informatici o di altri mezzi principalmente progettati o specificamente adattati al fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 4, lettere a) e b), all'articolo 5, lettere a) e b), o all'articolo 6, almeno se commessi con l'intenzione di utilizzare tali mezzi.</p>	<p>La riscontrata assenza nell'ordinamento interno di una fattispecie incriminatrice delle condotte previste dall'art. 7 della direttiva ha condotto alla formulazione della disposizione dell'art. 2, primo comma, lett. b) dello schema, riportata nella colonna a destra.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 2 dello schema <i>(Modifiche al codice penale)</i></p> <p>1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) [omissis]</p> <p>b) dopo l'articolo 493-ter è inserito il seguente:</p> <p>«493-quater <i>(Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati</i></p>

		<p><i>riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»;</p>
Articolo 8 - Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo		
	<i>non necessita di adeguamento</i>	

<p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 siano punibili come reato.</p>	<p>La disposizione dell'art. 110 c.p. risponde, incrociata con le singole fattispecie incriminatrici, all'esigenza di incriminazione delle condotte di istigazione, favoreggiamento e concorso che l'art. 8, par. 1, della direttiva esprime, consentendo di sanzionare sia la partecipazione materiale sia la partecipazione morale nel reato.</p>	
<p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere un reato di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettere a), b) e d), all'articolo 5, lettere a) e b), e all'articolo 6 sia punibile come reato. Riguardo all'articolo 5, lettera d), gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire almeno che il tentativo di procurare in modo fraudolento, per sé o per altri, uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato sia punibile come reato.</p>	<p>La disposizione dell'art. 56 c.p., consentendo di punire, quando l'azione non si compie o l'evento non si verifica, il compimento di «atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto», risponde pienamente a tutte le ipotesi che l'art. 8, par. 2, della direttiva intende siano sanzionate con riguardo ai reati richiamati.</p>	
<p>Articolo 9 - Sanzioni per le persone fisiche</p>		
	<p><i>non necessita di adeguamento</i></p>	
<p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 8 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.</p>		
<p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettere a) e b), all'articolo 5, lettere</p>	<p>Il trattamento sanzionatorio contemplato dalle corrispondenti fattispecie di reato previste dall'ordinamento interno risulta pienamente conforme al dettato dell'art. 9, par. 2.</p>	

<p>a) e b), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni.</p> <p>3.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 4, lettere c) e d), e all'articolo 5, lettere c) e d), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a un anno.</p> <p>4.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 6 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni.</p> <p>5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 7 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni.</p>	<p>Partitamente:</p> <p>-l'art. 493 ter c.p. che, a seguito delle disposizioni del presente schema, incrimina tutte le condotte previste dall'art. 3, quelle dell'art. 4, lett. b) e c), 5, lett. a), b), c) e d) della direttiva, le sanziona con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.;</p> <p>-le condotte previste nell'art. 4, lett. a), della direttiva corrispondono ai delitti contro il patrimonio previsti nel Titolo XIII del codice penale, puniti con pene decisamente più elevate nel massimo ai due anni di pena detentiva dal par. 2 dell'art. 9;</p> <p>-il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., al quale possono ricondursi le previsioni dell'art. 4, lett. d), della direttiva, è punito con pena detentiva massima che, persino in presenza di un fatto di lieve entità, è il sestuplo di quella prevista dal par. 3 dell'art. 9 della direttiva;</p> <p>-gli artt. 615-ter, I e II , n. 3 c. p., 617-quater c.p. ai quali, oltre che al 493-ter c.p., possono anche ricondursi le ipotesi menzionate all'art. 5, lett. a) della direttiva, sono puniti rispettivamente con la reclusione fino a tre anni (615-ter c. I), da uno a cinque anni (615-ter, c. 2), da sei mesi a quattro anni (617-quater);</p>	
---	---	--

	<p>-l'art. 640-ter c.p. commina la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 1.032 per condotte corrispondenti a quelle dell'art. 6 della direttiva;</p> <p>-per l'introducenda fattispecie di cui all'art. 493-quater c.p., conformemente all'art. 9, par. 5, della direttiva, l'art. 2, comma 1, lett. b), del presente schema prevede la pena della reclusione sino a due anni e della multa sino a 1000 euro.</p>	
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni, qualora siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI, indipendentemente dalla sanzione ivi prevista.	Per il delitto di associazione a delinquere previsto dall'art. 416 c.p., la pena «per il solo fatto di partecipare» è quella della reclusione da uno a cinque anni.	
Articolo 10 - Responsabilità delle persone giuridiche		
	<i>necessita di adeguamento unicamente per quanto attiene l'estensione di tale responsabilità anche ad alcuni specifici reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e non quanto alla disciplina della responsabilità delle persone giuridiche</i>	

<p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica e che occupi una posizione preminente in seno alla persona giuridica su una delle basi seguenti:</p>	<p>Il d.lgs. n. 231 del 2001 contempla all'art. 24 bis ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente derivanti dalla commissione di delitti informativi e di trattamento illecito dei dati, che certamente possono essere prodromici rispetto all'illecita acquisizione di strumenti di pagamento diversi dal contante, ma non contempla ipotesi di responsabilità amministrativa derivanti all'ente dalla commissione delle fattispecie incriminatrici in materia di mezzi di pagamento diversi da contante.</p> <p>Da ciò la necessità di ampliare il catalogo dei reati contenuti nel citato decreto legislativo includendovi i delitti che, con le previsioni del presente schema, sono stati modificati (artt. 493-ter e 640-ter, secondo comma, c.p.) o introdotti ex novo (art. 493- quater), nonché quelli che comunque possono avere ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante, al fine di adeguare l'ordinamento interno alla direttiva e che ha determinato il previsto inserimento, ad opera dell'art. 3 dello schema, dell'art. 25 octies.1, di cui si riporta nella colonna a destra il comma 1, e che vanno ad affiancare le previsioni contenute nell'articolo 24 bis, comma 1, che dispone « 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.».</p>	<p style="text-align: center;">ART. 3 dello schema</p> <p>1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 25-octies.1 (<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;</p> <p>b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.</p> <p>2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p>
---	--	---

		<p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».</p>
	Invece, quanto alla riferibilità soggettiva di tale responsabilità, l'ordinamento appare già perfettamente conforme a quanto richiesto dalla direttiva.	
<p>a) un potere di rappresentanza della persona giuridica;</p> <p>b) l'autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica;</p> <p>c) l'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.</p>	L'articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo infatti dispone, in corrispondenza a quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del par. 1 dell'art. 10 della direttiva, la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso»	
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche	L'articolo 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo sopra citato fissa la responsabilità	

<p>possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta alla sua autorità, di uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 a vantaggio della persona giuridica.</p>	<p>dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). », evenienza che determina, a mente di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, la responsabilità dell'ente «se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.».</p>	
<p>3. La responsabilità delle persone giuridiche a norma dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali nei confronti di persone fisiche che abbiano commesso, istigato o concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8.</p>	<p>L'ordinamento italiano nel disciplinare la responsabilità degli enti per gli illeciti <i>amministrativi</i> dipendenti da reato non ha inteso rinunciare a perseguire la persona fisica alla quale è materialmente ascrivibile il reato. Infatti, i due profili di responsabilità sono del tutto autonomi e coesistono, senza incidenza di uno sull'altro, neppure in termini di gradazione della pena.</p> <p>A riprova, la disposizione dell'art. 8 del decreto che, nel sancire l'autonomia della responsabilità dell'ente chiarisce, al primo comma, che tale responsabilità sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (lett. a) o quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (b) e che, salvo specifiche diverse previsioni di legge, «non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la</p>	

	sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.».	
Articolo 11 - Sanzioni per le persone giuridiche		
	<i>necessita di adeguamento</i>	
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 o 2, sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:	<p>Il d.lgs. n. 231 del 2001 contempla all'art. 24 bis ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente derivanti dalla commissione di delitti informativi e di trattamento illecito dei dati, che certamente possono essere prodromici rispetto all'illecita acquisizione di strumenti di pagamento diversi dal contante, ma non prevede ipotesi di responsabilità amministrativa derivanti all'ente dalla commissione delle fattispecie incriminatrici in materia di mezzi di pagamento diversi da contante.</p> <p>Da ciò la necessità di ampliare il catalogo dei reati contenuti nel citato decreto legislativo includendovi i delitti che, con le previsioni del presente schema, sono stati modificati (artt. 493-ter e 640-ter, secondo comma, c.p.) o introdotti ex novo (art. 493- quater), nonché quelli contro la fede pubblica, il patrimonio o che offendono il patrimonio che comunque possono avere ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante, al fine di adeguare l'ordinamento interno alla direttiva e che ha determinato il previsto inserimento, ad opera dell'art. 3 dello schema, dell'art. 25</p>	<p>ART. 3 dello schema</p> <p>1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente: «Art. 25-octies.1 (<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>)</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;</p> <p>b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote-</p> <p>2. Salvo che il fatto integri altro illecito</p>

	<p>octies.1, di cui si riportano nella colonna a destra i commi 1 e 2.</p>	<p>amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p> <p>3. [...]».</p>
<p>e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:</p>	<p>L'articolo 3 dello schema prevede, al comma 3, anche l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive richiamate, con elencazione non esaustiva, dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231 del 2001.</p> <p>Pur se la direttiva non obbligava gli Stati membri a comminare anche tali sanzioni, si è ritenuto opportuno prevederle, per rimarcare, anche tramite esse, il disvalore attribuito alla commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti e per omogeneità con quanto previsto in ipotesi analoghe.</p>	<p>ART. 3 dello schema</p> <p>1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 25-octies.1 (<i>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>)</p> <p>1. [...]</p> <p>2. [...]</p>

		3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».
a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;	art. 9, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 231 del 2001	
b) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;	art. 9, comma 2, lett. d) e c), d.lgs. n. 231 del 2001	
c) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;	art. 9, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001	
d) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;		
e) provvedimenti giudiziari di scioglimento;		
f) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.		
Titolo III		
Giurisdizione e indagini		
Articolo 12 - Giurisdizione		
	<i>non necessita di adeguamento con riguardo ai par. 1 e 2, né con riguardo al par. 3, non avendo fatto uso della facoltà che tale disposizione attribuisce.</i>	

<p>1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 8 ove si verifichi uno o più dei casi seguenti:</p>	<p>Il codice penale stabilisce:</p>	
<p>a) il reato è commesso, anche solo in parte, sul suo territorio;</p>	<p>a) all'art. 6, primo comma, la punibilità secondo la legge italiana di «chiunque», a prescindere dalla cittadinanza posseduta, commetta un reato sul territorio dello Stato;</p>	
<p>b) l'autore del reato è un suo cittadino.</p>	<p>b) all'art. 9 c.p., la punibilità secondo la legge italiana del cittadino italiano, anche se il reato è commesso all'estero;</p>	
<p>2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si ritiene che un reato sia stato commesso in tutto o in parte sul territorio di uno Stato membro quando l'autore commette il reato mentre era fisicamente presente in quel territorio e, indipendentemente dal fatto che il sistema di informazione con cui è stato commesso il reato si trovasse o meno nel suo territorio.</p>	<p>c) all'articolo 6, secondo comma, che il reato si considera commesso nel territorio italiano «quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte». Peraltro, il principio della territorialità che tale disposizione stabilisce è stato costantemente inteso dalla giurisprudenza nel senso che «ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminoso» (cfr., fra le più recenti, Cass., sez. VI, sent. n. 56953 del 21/09/2017 Rv. 272220) senza, cioè che sia necessario che la condotta commessa in territorio italiano sia connotata dei requisiti di</p>	

	idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, affermazione ribadita anche nel caso di reati commessi mediante l'inoltro all'estero via internet di comunicazioni (cfr. Cass., sez. II, sent. n. 48017 del 13.10.2016, Riv. 268432-01).	
3. Uno Stato membro informa la Commissione ove decida di stabilire la giurisdizione per un reato di cui agli articoli da 3 a 8 commesso al di fuori del suo territorio, anche qualora:	Non sono state introdotte disposizioni per stabilire la giurisdizione italiana nei casi contemplati dall'art. 12, par. 3, della direttiva.	
a) l'autore del reato risieda abitualmente nel suo territorio;		
b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;		
c) il reato sia stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio.		
Articolo 13 - Efficacia delle indagini e cooperazione	<i>non necessita di adeguamento con riguardo alla previsione del par. 1 né di attuazione con riguardo alla previsione del par. 2.</i>	
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 8 dispongano di strumenti di indagine efficaci e proporzionati al reato commesso, quali quelli	In ragione del parametro della proporzionalità rispetto al reato commesso che l'art. 13, par. 1, della direttiva richiama, si è ritenuta sufficiente l'attuale previsione dell'art. 266 c.p.p. che consente il ricorso alle intercettazioni qualora il reato in relazione ai mezzi di pagamento diversi	

<p>utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.</p>	<p>dai contanti sia commesso nell'ambito della criminalità organizzata o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché quella dell'art. 266-bis c.p.p. che consente l'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche quando il reato relativo ai mezzi di pagamento diversi dai contanti avvenga mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche.</p>	
<p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se il diritto nazionale obbliga le persone fisiche e giuridiche a trasmettere le informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8, tali informazioni pervengano senza indugio alle autorità che indagano o perseguono tali reati.</p>	<p>L'ordinamento italiano non obbliga le persone fisiche e giuridiche a denunciare i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, salvo che si tratti di persone fisiche alle quali si riconosca la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. In tal caso, in ragione della procedibilità di ufficio della fattispecie vigente di cui all'art. 493 ter c.p., di quella dell'art. 493-quater (che con il presente decreto si intende introdurre), nonché della ricorrenza dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2 c.p. laddove le condotte di cui agli artt. 615 ter e 617 quater c.p. siano realizzate al fine di utilizzare indebitamente strumenti di pagamento e, infine, dell'aggravante che si prevede di introdurre con il presente schema di decreto nell'art. 640 ter c.p., l'ordinamento sanziona penalmente l'eventuale omissione o ritardo nella denuncia</p>	

	da parte dei soggetti obbligati con le fattispecie di cui agli artt. 361 e 362 c.p..	
Titolo IV		
Scambio di informazioni e comunicazione dei reati		
Articolo 14 - Scambio di informazioni		
		Necessita di adeguamento
<p>1. Per lo scambio di informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8, gli Stati membri garantiscono di predisporre un punto di contatto operativo nazionale disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Gli Stati membri garantiscono inoltre di predisporre procedure per trattare tempestivamente le richieste urgenti di assistenza e affinché l'autorità competente risponda entro otto ore dalla richiesta, indicando almeno se alla richiesta sarà data una risposta, e la forma di tale risposta e il termine stimato entro il quale sarà fornita. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi delle reti esistenti di punti di contatto operativi.</p>	<p>Attualmente in Italia non risulta operante un punto di contatto operativo nazionale per lo scambio informativo in materia di reati sui mezzi di pagamenti diversi dai contanti.</p> <p>In considerazione del tipo di operatività che la direttiva richiede al punto di contatto di ogni Stato membro, si è preferito optare per l'attribuzione di tali funzioni alla sala operativa internazionale del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, e che già rappresenta un punto di contatto tra le forze di polizia, e che, operando in servizio permanente, è disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette, come richiesto dalla direttiva. Tale infrastruttura, finalizzata allo scambio informativo a supporto dell'attività operativa, tra le Forze di polizia dei 5 continenti, anche attraverso le reti Interpol ed Europol, attualmente gestisce anche le situazioni d'emergenza del crimine in ambito</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5 dello schema</p> <p><i>(Punto di contatto operativo nazionale)</i></p> <p>1. Il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni formulate dalle autorità di altro Stato membro relative ai reati di cui al presente decreto è individuato nella Sala Operativa Internazionale, incardinata nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.</p> <p>2. La Sala Operativa Internazionale di cui al comma 1 tratta con la massima sollecitudine le richieste urgenti di assistenza e, in ogni caso, entro otto ore dal ricevimento della richiesta comunica all'autorità richiedente almeno il tempo presumibilmente necessario per fornire la risposta richiesta e le modalità in cui essa</p>

	<p>europeo e internazionale, ed è provvista di un Sistema informatico di georeferenziazione dei reati (c.d. Sigr), una nuova piattaforma tecnologica di supporto alle attività investigative che consente la mappatura dei reati commessi in Italia, aggiornati in tempo reale.</p> <p>Le modalità ed i tempi di evasione delle richieste che la direttiva impone sono stati trafusi nella disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 dello schema.</p> <p>La necessità di consentire alla sala operativa di gestire nei tempi richiesti dalla direttiva -e imposti anche alla norma positiva nazionale (otto ore dal ricevimento)- le richieste di informazioni sui reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha imposto di rimettere ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, l'indicazione dell'incremento di organico della sala operativa necessario per far fronte alle nuove competenze attribuitele.</p>	<p>sarà resa oppure se alla richiesta non verrà dato corso.</p> <p>3. Al fine di garantire l'espletamento dell'attività di assistenza di cui al comma 2, il contingente di personale delle Forze di polizia da impiegare per le attività del punto di contatto operativo nazionale, in aggiunta a quello già assegnato alla Direzione centrale della polizia criminale, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il decreto di cui al presente comma è adottato nei limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia previste a legislazione vigente.</p>
<p>2. Gli Stati membri informano la Commissione, Europol e Eurojust in merito al proprio punto di contatto di cui al paragrafo 1. Essi aggiornano tale informazione ove necessario. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.</p>	<p>Per far fronte all'obbligo di comunicazione dell'avvenuta designazione del contatto operativo nazionale, imposto dal par. 2 dell'art. 14, si è introdotta apposita previsione</p>	<p>Art. 4 dello schema <i>(Trasmissione di dati statistici e di informazioni)</i></p> <p>1. [omissis]</p>

	nell'articolo 4, comma 2, del presente schema che si riporta nella colonna di destra.	2. Il Ministero della giustizia è altresì l'autorità deputata a fornire le informazioni necessarie alla Commissione europea per la redazione delle relazioni da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi alla direttiva alla quale dà attuazione il presente decreto e sulla valutazione dell'impatto avuto dalla predetta direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché a comunicare l'operata designazione del punto contatto operativo nazionale nei termini di cui all'articolo 54, alla Commissione, a Europol e a Eurojust.
Articolo 15 - Comunicazione dei reati		
	non necessita di attuazione	
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano disponibili canali adeguati per agevolare le comunicazioni alle autorità di contrasto e alle altre autorità nazionali competenti sui reati di cui agli articoli da 3 a 8 senza indebito ritardo.	L'ordinamento nazionale assicura la massima tempestività alla comunicazione al pubblico ministero da parte della polizia giudiziaria della notizia di reato, acquisita di propria iniziativa o a seguito di denuncia o querela, disciplinandola nell'art. 347, comma 1, c.p.p., nei termini seguenti: <i>«Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione».</i>	

Inoltre l'ordinamento interno, con la legge 17 agosto 2005, n. 166, recante "Istituzione di un sistema di prevenzione dalle frodi sulle carte di pagamento", si è dotato di un moderno apparato di prevenzione sia nel settore specifico delle carte sia, in generale, per quanto attiene ai mezzi di pagamento che, sul piano amministrativo, è incentrato sull'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (Ucamp) presso il MEF, dotato di un archivio informatizzato, nel quale confluiscono tutti i dati relativi alle frodi sulle carte di pagamento e che è alimentato dalle società, le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte (d.m. MEF 30 aprile 2007, n. 112).

Si ricorda, inoltre, che, sempre al fine di incrementare il cd. ***"information sharing"*** tra pubblico e privato, ovvero tra mondo bancario/imprenditoriale e Forze di polizia, la Polizia Postale e delle Comunicazioni dispone di una piattaforma digitale contro il "financial cyber crime" EU-**OF2CEN** (*On-line Fraud Cyber Centre and Expert Network*) che raccoglie, in tempo reale, tutti i dati economico-informatici relativi a frodi, sospette o consumate, commesse attraverso conti correnti bancari e carte di credito, fornendo alle banche uno strumento per consentire il blocco preventivo di transazioni sospette e di innalzare i sistemi di sicurezza informatica contro eventuali attacchi ai sistemi di home-banking,

	ed alle Forze di Polizia un prezioso patrimonio di informazioni per le loro attività.	
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare le istituzioni finanziarie e le altre persone giuridiche che operano nel loro territorio a comunicare senza indebito ritardo i sospetti di frode alle autorità di contrasto e alle altre autorità competenti al fine di individuare, prevenire, indagare o perseguire i reati di cui agli articoli da 3 a 8.	Si rimanda a quanto detto sopra.	
Articolo 16 - Assistenza e sostegno alle vittime		
	<i>non necessita di interventi di adeguamento, quanto ai paragrafi 1 e 3; quanto al paragrafo 2, non necessita di attuazione</i>	
1. Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito a reati di cui agli articoli da 3 a 8, commessi mediante l'utilizzazione fraudolenta di dati personali, siano forniti:	La normativa interna, all'art. 90-bis del c.p.p., prevede siano fornite a qualunque persona offesa, a prescindere dalla sua natura fisica o giuridica, una serie di informazioni tecnico-giuridiche, utili ad orientarla durante lo svolgimento delle indagini penali, nonché durante il processo.	
a) dati informazioni e consigli specifici su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati, come il danno alla reputazione;	art. 90 bis, lett. f), c.p.p., che prevede siano fornite informazioni in merito:	

	<i>«alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;»</i>	
b) un elenco delle istituzioni che si occupano specificamente di diversi aspetti del reato connesso all'identità e del sostegno alle vittime.	art. 90 bis lett. p), c.p.p., che stabilisce siano fornite informazioni in merito: <i>«ai servizi di assistenza alle vittime di reato»</i>	
2. Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire strumenti nazionali unici di informazione online per facilitare alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito a reati di cui agli articoli da 3 a 8, commessi mediante l'utilizzazione fraudolenta di dati personali, l'accesso all'assistenza e al sostegno.		
3. Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone giuridiche vittime di reati di cui agli articoli da 3 a 8 siano fornite, senza indebito ritardo dopo il primo contatto con un'autorità competente, informazioni circa:	Come sopra detto, con riguardo al par. 1 dell'articolo 16 della direttiva, il catalogo delle informazioni previste dal codice di rito italiano si applica indistintamente alle persone fisiche ed alle persone giuridiche ed esso contempla all'art. 90 bis, comma 1:	
a) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa al reato e il loro ruolo della vittima in tali procedure;	alle lett. a), b) e c), c.p.p., che siano fornite a qualunque persona offesa informazioni in merito: <i>« a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter; c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;»</i>	

b) il diritto di ricevere informazioni sul caso ai sensi del diritto nazionale;	<p>alle lett. a), b) e c), nonché alle lett. l), m), n), ed o), che siano fornite a qualunque persona offesa, informazioni in merito:</p> <p>a) <i>alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;</i></p> <p>b) <i>alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;</i></p> <p>c) <i>alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;»</i></p> <p>m) <i>alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;</i></p> <p>n) <i>alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;</i></p> <p>o) <i>alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;»</i></p>	
c) le procedure disponibili per presentare una denuncia se l'autorità competente non rispetta i diritti della vittima nell'ambito del procedimento penale;	<p>alla lett. h), che siano fornite a qualunque persona offesa, informazioni in merito:</p> <p>«h) <i>alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;»</i></p>	
d) i referenti a cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso.	<p>alla lett. i), che siano fornite a qualunque persona offesa, informazioni in merito:</p> <p>«i) <i>alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;».</i></p>	

Articolo 17 - Prevenzione		
	<i>non necessita di attuazione normativa</i>	
<p>Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso Internet, quali campagne di informazione e di sensibilizzazione e programmi di ricerca e d'istruzione per ridurre le frodi in generale, sensibilizzare il pubblico e ridurre il rischio che le persone diventino vittime di frodi. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con i portatori di interessi.</p>	<p>Non si tratta di una previsione che necessita di una specifica traduzione in una norma positiva, sia perché la stessa Direttiva si esprime in termini diversi da quelli previsti nel caso in cui intende imporre l'adozione di una norma, prevedendo l'onere per gli Stati di adottare "azioni adeguate", sia perché nell'ordinamento è operativo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per l'informazione e l'editoria che ha tra i propri compiti anche quello di curare le attività di comunicazione e informazione di interesse pubblico, anche mediante campagne di sensibilizzazione dei cittadini. Si evidenzia a tal fine come le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150 recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.» consentano alle pubbliche amministrazioni di porre in essere qualunque attività di informazione di comunicazione istituzionale per illustrare e favorire sia la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di favorirne l'applicazione, sia l'accesso ai servizi pubblici, ma anche la promozione di conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale (art. 1), con una pluralità di forme e strumenti (art. 2) e anche ricorrendo a messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, la cui determinazione è a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 3).</p>	

	<p>Inoltre, tutte le amministrazioni dello Stato elaborarono annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo (art. 11), sulla cui base il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione (art. 12); inoltre le amministrazioni dello Stato inviano per un preventivo parere al Dipartimento per l'informazione e l'editoria i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa (art. 13).</p> <p>Dal che ne consegue che il recepimento della direttiva sul punto non impone l'adozione di specifiche disposizioni legislative, ma solo di misure amministrative da adottarsi parte delle Amministrazioni competenti in ordine alla prevenzione da frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento (MEF) nel contesto normativo delineato dalla legge 7 giugno 2000, n. 150.</p> <p>Del resto, si segnala che il Dipartimento del Tesoro, che ha il compito di prevenire le frodi sui mezzi di pagamento, risulta già attualmente promuovere una serie di iniziative a livello locale, in collaborazione con le amministrazioni locali ed il mondo universitario, organizzando seminari e workshop indirizzati alle categorie coinvolte nella contraffazione monetaria, incluso i cittadini.</p>	
--	--	--

Articolo 18 - Monitoraggio e statistiche		
	<i>necessita di adeguamento, limitatamente ai paragrafi 2, 3 e 4</i>	
1. Al più tardi entro il 31 agosto 2019, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti della presente direttiva. Il programma di controllo definisce i mezzi da utilizzare e la periodicità della raccolta dei dati necessari e degli altri elementi di prova. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta, condivisione e analisi dei dati e degli altri elementi di prova.		
2. Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima che misurano le fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8. 3. I dati statistici di cui al paragrafo 2 riguardano come minimo i dati esistenti sul numero dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 registrati dagli Stati membri e sul numero di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7.	L'ordinamento interno attualmente non dispone di un sistema di rilevazione statistica dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, che consentano la trasmissione alla Commissione dei dati indicati dalla direttiva. A tale carenza si pone rimedio con il primo comma dell'art. 4 dello schema, il cui contenuto è riportato nella colonna a destra. Il citato disposto introduce sia un sistema di rilevazione statistica dei dati attinenti ai procedimenti penali instaurati e conclusi per detti reati nonché al numero delle persone indagate e condannate, in conformità alle	Art. 4 dello schema <i>(Trasmissione di dati statistici e di informazioni)</i> 1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea una relazione nella quale sono esposti i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei procedimenti definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché al numero delle persone indagate e al numero delle persone condannate per i medesimi reati.

4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati raccolti a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. La Commissione provvede alla pubblicazione annuale di una revisione consolidata delle relazioni statistiche e a trasmetterla alle competenti agenzie e organismi specializzati dell'Unione.	disposizioni di cui ai par. 2 e 3 dell'art. 18 della direttiva, sia la previsione che l'esito di tali rilevazioni sia trasmesso con cadenza annuale alla Commissione, come richiesto dal par. 3 dell'art. 18 della direttiva	2. [omissis]
Articolo 19 - Sostituzione della decisione quadro 2001/413/GAI		
In vigore dal 30 maggio 2019	<i>non necessita di attuazione</i>	
La decisione quadro 2001/413/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.		
In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2001/413/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.		
Articolo 20 - Recepimento		
	<i>non necessita di attuazione</i>	

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.		
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.		
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.		
Articolo 21 - Valutazione e relazioni		
	<i>necessita di adeguamento, limitatamente ai par. 1 e 2; non necessita di attuazione quanto al par. 3</i>	
1. Entro il 31 maggio 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.	La necessità di fornire alla Commissione le informazioni previste dai par. 1 e 2 dell'art. 21 della direttiva ha consigliato di individuare nel Ministero della giustizia l'autorità deputata all'inoltro di tali informazioni, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 4 dello schema, il cui contenuto è riportato nella colonna di destra.	Art. 4 dello schema <i>(Trasmissione di dati statistici e di informazioni)</i> 1.[omissis] 2.Il Ministero della giustizia è altresì l'autorità deputata a fornire le informazioni necessarie alla Commissione europea per la redazione

<p>2. Entro il 31 maggio 2026, la Commissione procede a una valutazione dell'impatto della presente direttiva relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, così come sui diritti fondamentali, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.</p>		<p>delle relazioni da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi alla direttiva alla quale dà attuazione il presente decreto e sulla valutazione dell'impatto avuto dalla predetta direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché a comunicare l'operata designazione del punto contatto operativo nazionale nei termini di cui all'articolo 4, alla Commissione, a Europol e a Eurojust.</p>
<p>3. Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la relazione della Commissione verte anche sulla necessità, fattibilità ed efficacia di creare sistemi nazionali online sicuri per permettere alle vittime di comunicare i reati di cui agli articoli da 3 a 8, nonché di introdurre un modello standardizzato dell'Unione per la comunicazione dei reati che funga da base per gli Stati membri.</p>		
<p>Articolo 22 - Entrata in vigore</p>		
	<p><i>non necessita di attuazione</i></p>	
<p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>		